

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Groupama Assicurazioni S.p.A. (l'Impresa), in vista della conclusione di un contratto assicurativo, fornisce preventivamente all'interessato le seguenti informazioni:

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Denominazione sociale: Groupama Assicurazioni S.p.A..

Sede legale: Italia.

Indirizzo: Via Massimi, 158 - 00136 Roma.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile: la legge italiana.

Reclami: Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami, via Massimi 158, fax 06 80210979, e-mail: reclami@groupama.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione dei diritti contrattuali (art. 2952 del Codice Civile): il diritto dell'Impresa alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

(Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali; per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione richiamate in polizza).

• **Soggetti esclusi dalla garanzia:** la garanzia non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato; inoltre non sono garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- con riferimento al conducente del veicolo ed alle persone del precedente alinea: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi - naturali o adottivi, gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi a carico);
- ove l'Assicurato sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra descritti.

• **Durata del contratto:** salvo specifica pattuizione il contratto si rinnova tacitamente; in caso di disdetta regolarmente inviata ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione o di legge, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni di cui all'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Nel caso in cui venga pattuita la forma contrattuale senza tacito rinnovo, la garanzia cesserà alla scadenza senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del Codice Civile.

• **Clausole di inoperatività delle garanzie assicurative e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato:** se non diversamente pattuito, i casi in cui la garanzia assicurativa non è operante e l'Impresa ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, a causa dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla legge, sono riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

In particolare, desideriamo richiamare l'attenzione sulle seguenti clausole di esclusione e rivalsa, presenti in alcuni contratti:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;

- *veicolo condotto da soggetto diverso dall'intestatario al PRA del veicolo qualora sia stata pattuita la formula "guida esclusiva".*
- **Facoltà del Contraente, nell'ambito di contratti stipulati in forma tariffaria Bonus/Malus o Pejus, di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro:** il Contraente, qualora lo desideri ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso lo stesso assicuratore, può evitare l'applicazione del Malus o della maggiorazione del Pejus, conseguente al pagamento di un sinistro, rimborsando il relativo importo, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso lo stesso assicuratore.
- **Informazioni sul diritto alla conservazione della classe di merito:** in caso di contratto stipulato nella forma tariffaria Bonus/Malus, l'Assicurato può usufruire per l'assicurazione di altro veicolo della classe di merito già maturata purché lo stesso veicolo sia intestato al medesimo proprietario o al coniuge o, in caso di società di persone, ad una o più delle persone che la compongono e viceversa:
 - nei casi di documentata vendita, distruzione, rottamazione, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, definitiva cessazione della circolazione del veicolo, furto o rapina;
 - nel caso di passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari ad uno solo di essi.
 L'utilizzatore di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi) può usufruire per l'assicurazione di altro veicolo della classe di merito già maturata purché dimostri l'effettiva utilizzazione del veicolo. Inoltre in occasione della stipulazione di un nuovo contratto relativamente a un ulteriore veicolo della medesima tipologia acquistato da una persona fisica già titolare di una polizza assicurativa o da un componente del nucleo familiare stabilmente convivente, non potrà essere assegnata una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo.
- **Attestazione dello stato del rischio:** il Contraente, nei termini di legge, ha diritto di ricevere l'attestazione dello stato di rischio indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso lo stesso assicuratore. Inoltre, l'attestazione di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnata al Contraente entro 15 giorni dalla richiesta. Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario questo ultimo ha diritto al rilascio di un duplicato senza applicazione di costi; analogo diritto è riconosciuto all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato

dominio, al locatario in caso di locazione finanziaria o all'utilizzatore del veicolo in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi).

- **Comportamento da tenere in caso di sinistro:** in caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso all'Impresa mediante denuncia da compilarsi utilizzando l'apposito modulo fornito da essa, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Premesso che la disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purché identificati e assicurati per la RCA, nonchè Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (se assicurati con imprese con sede legale nello Stato Italiano);

- in caso di sinistro da circolazione per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente al proprio assicuratore;
- in caso di sinistro da circolazione per il quale non sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dalla legge;
- in caso di sinistro da circolazione con danni subiti da persona trasportata, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo sul quale era trasportato entro il massimale minimo di legge, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile;
- il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.
- **Informazioni aggiuntive finalizzate alla prevenzione e sicurezza della circolazione stradale:** tali informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcune regole comportamentali, che, messe in atto, possono evitare, in caso di incidente, gravi conseguenze fisiche:
 - con riferimento a ciclomotori e motocicli si rammenta l'esistenza dell'obbligo di indossare il casco;
 - con riferimento alle autovetture si rammenta l'esistenza dell'obbligo di usare le cinture di sicurezza.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1 - Fax 06 3018.3382
 info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiana al n. 1.00023
 Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI



Groupama